

Il fermo del rimborso Iva blocca la prescrizione

Cassazione

Al contribuente dieci anni di tempo per sollecitare la restituzione delle somme

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Il provvedimento di sospensione del rimborso Iva ha efficacia interruttiva della prescrizione: il contribuente avrà quindi dieci anni per sollecitare la restituzione delle somme a decorrere dal momento in cui sono venute meno le ragioni di tale sospensione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 7251 depositata il 19 marzo.

La vicenda riguarda un credito Iva vantato da una contribuente e richiesto a rimborso tramite il modello VR. Alla società negli anni successivi erano notificati alcuni avvisi di accertamento, in conseguenza dei quali l'amministrazione sospendeva il rimborso mediante il fermo amministrativo (articolo 69 del Rd 2440/1923). Gli atti impositivi erano impugnati e venivano annullati. Una volta divenuta definitiva la decisione, la contribuente sollecitava il rimborso Iva.

L'Agenzia negava il diritto ritenendo decorso il termine decennale di prescrizione. Il provvedimento di rigetto era così impugnato lamentando, in sintesi, che i provvedimenti di sospensione notificati dall'Ufficio avevano valore interruttivo

della prescrizione e pertanto il sollecito era stato tempestivo.

La controversia è giunta così in Cassazione, la quale, nell'occasione, ha affermato alcuni interessanti principi. Innanzitutto, viene evidenziato che la norma sul fermo amministrativo consente a un'amministrazione dello Stato di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore, in attesa di provvedimento definitivo, quando la medesima o altra amministrazione abbiano a loro volta, a qualsiasi titolo, una contrapposta ragione di credito. Si tratta quindi di un provvedimento cautelare che consente alla parte pubblica di differire il soddisfacimento del credito liquido ed esigibile, in via provvisoria, fino a che la coesistenza di reciproche poste – di dare e di avere – non approdi all'estinzione, in tutto o in parte, del debito per effetto di compensazione.

Tale sospensione incide così sul diritto al rimborso dell'IVA, in quanto, nelle more, il contribuente è impossibilitato ad esercitare il proprio diritto. Ne consegue che la notifica del cosiddetto fermo del rimborso (o sospensione) ha efficacia interruttiva della prescrizione, la quale riprenderà a decorrere solo dal momento in cui il provvedimento a base del quale è stato sospeso il rimborso sia stato giuridicamente eliminato per annullamento da parte dell'Amministrazione o per effetto di una sentenza divenuta definitiva. Per tali ragioni è stato confermato che, nella specie, i termini prescrizione non erano spirati.